



CIRO PALUMBO*

PERSONA E GIUSTIZIA NEL PENSIERO DI GIACOMO MATTEOTTI**

Abstract [It]: questo contributo, dedicato alla figura di Giacomo Matteotti (1885-1924), si pone di cogliere quel nucleo essenziale del pensiero dell'autore nel panorama giuridico e politico internazionale; per altro verso intende analizzare l'apporto teorico dell'autore al pensiero filosofico-giuridico, nella ricerca costante della verità e della giustizia, genesi della circolarità dialogica. Con costante riferimento ad una critica verso le vuote dichiarazioni di legalità, il diritto è affrontato a partire dal tema della *recidiva* per discutere la *persona*, i diritti elementari ed inalienabili, la *pena* e il *giudizio*, con riflessioni sulla responsabilità degli atti volti al rispetto o alla violenza.

Abstract [En]: this contribution, dedicated to the figure of Giacomo Matteotti (1885-1924), aims to capture that essential nucleus of the figure of a thinker in the international legal and political panorama; on the other hand it intends to analyze the author's theoretical contribution to philosophical-juridical thought, in the constant search for truth and justice, genesis of dialogic circularity. With constant reference to a criticism of empty declarations of legality, the law is addressed starting from the theme of recidivism to discuss the person, the elementary and inalienable rights, the punishment and the judgement, with reflections on the responsibility of the acts aimed at respecting or to violence.

Parole chiave: Persona, Diritto, Libertà, Giustizia, Violenza.

Keywords: Person, Right, Freedom, Justice, Violence.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fenomeno della ripetitività: natura umana, atto e diritto. – 3. La recidiva come ricaduta: male, ingiusto ed interpretazione. – 4. Il giudizio: azione, persona e personalità.

«Anche se la libertà fosse un fatto dimostrabile, misurarla oltrepassa la facoltà dell'uomo, così come oltrepassa le facoltà dell'uomo il ritrovare una pena capace d'essere applicata a una libera volontà che ha commesso un delitto».

[G. MATTEOTTI, *La recidiva*, 296].

* Professore Associato di Filosofia del diritto, Facoltà di Giurisprudenza – Sapienza Università di Roma.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

1. Premessa

Giacomo Matteotti¹ rappresenta una figura proficua di pensatore nel panorama giuridico e politico internazionale, ricordato per l'impegno nell'affermazione laica della democrazia e nella ricerca costante della verità e della giustizia, intesi come valori con i quali si costituisce la circolarità dialogica, non concretizzabili mediante semplici e vuote dichiarazioni di legalità, modalità tipica dei regimi totalitari, seminatori di ingiustizie che hanno come unico fine quello di «sostituire alla volontà popolare la dittatura»², in spregio alla democrazia, presentata invece da Matteotti come apertura e trasparenza, pur manifestando le sue infermità che si prefigge di rimediare, differentemente dalla tirannia che delle infermità «nasconde al popolo le più gravi»³.

Le riflessioni sul diritto emergono dallo studio sulla *recidiva*⁴ in cui Matteotti affronta i temi della *pena* e del *giudizio* da un punto di vista non solo dottrinale ma anche del rapporto con la persona. Da una parte i riferimenti a Beccaria⁵, Lombroso⁶, Bentham⁷, Feuerbach⁸, e altri, come pensatori influenti nella discussione sulla pena; dall'altra l'intento, presente nell'intero lavoro, di presentare il secolo XIX, anche con la componente comparatistica europea⁹ del diritto e della pena, come un'era in trasformazione, che vede un «sollevarsi la condizione delle masse»¹⁰ per l'affermazione della «personalità umana»¹¹ ed il suo riconoscimento tra i «diritti inalienabili»¹².

Il «fatto umano»¹³, alla luce dei diritti inalienabili, lascia emergere la questione dell'azione, ovvero l'atto, come singolare, originale, riferita alla particolare individualità; e, così, al contempo, viene abbandonata la omologazione alle categorie della disciplina giuridica penale, con apertura, piuttosto, ad una pluralità di discipline, come la psichiatria¹⁴ e la sociologia che pongono luce sulle concause dell'azione che contribuiscono a «produrre la ricaduta»¹⁵; riflessioni che porteranno Matteotti ad affermare che «nulla di tutto ciò che è

¹ Giacomo Matteotti, del quale ricorre il centenario dall'assassinio (1924-2024), si laurea in Legge all'Università di Bologna nel 1907 con una tesi con il prof. Alessandro Stoppato sulla recidiva. Ha viaggiato in Germania, Austria, Olanda, Belgio, Spagna, Francia e Inghilterra, col fine di dare un vasto contributo a questo tema che, nel 1910, troverà pubblicazione.

² G. MATTEOTTI, *Raccolta di articoli*, Milano, Edifis, 2014, 32.

³ ID., *Contro ogni forma di violenza*, (a cura di D. Grippa), Torino, Einaudi, 2024, *Introduzione*. In questo volume è contenuto il discorso di Giacomo Matteotti intitolato "Contro ogni forma di violenza", tenuto alla Camera dei Deputati il 31 gennaio 1921.

⁴ ID., *La recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici*, Milano-Torino-Roma, Bocca, 1910. Cfr. anche P. PASSANITI, *Giacomo Matteotti e la recidiva. Una nuova idea di giustizia criminale*, Milano, FrancoAngeli, 2022.

⁵ *Ibid.*, 9.

⁶ *Ibid.*, 33 e 216.

⁷ *Ibid.*, 98 e 117.

⁸ *Ibid.*, 98 e 252.

⁹ *Ibid.*, 13 e 34.

¹⁰ *Ibid.*, 8.

¹¹ *Ibid.*, 8.

¹² *Ibid.*, 8.

¹³ *Ibid.*, 108.

¹⁴ *Ibid.*, 107.

¹⁵ U. CONTI, *La recidiva e il progetto Zanardelli*, Bologna, Zanichelli, 1890, 83.

nella natura e che opera sul nostro sistema nervoso, resta assolutamente inefficace e perfino i più deboli agenti determinano modificazioni pur minime»¹⁶.

Ma prima di aprire il diritto a discipline coadiuvanti l'«esame» della persona, è necessaria per Matteotti «la necessità di ristabilire lo stato di diritto sequestrato dalla violenza»¹⁷, unica via per l'affermazione della giustizia¹⁸ che, per essere giuridica e non consegnata alle forme positive delle contingenti legalità, chiede subito di riferirsi a quei «diritti elementari»¹⁹ – come li chiama Matteotti – che custodiscono il principio di uguaglianza e quello di proporzione tra gli individui, la cui trattazione non fa a meno di riferimenti ai classici del pensiero ai quali Matteotti assegna valore essenziale cogliendo che «su codesto terreno i classici avrebbero potuto benissimo battere in breccia i positivisti»²⁰.

È presente una spinta alla ricerca di *a priori* del diritto, del dovere e del diritto alla punizione, della recidiva stessa, intesi come momento iniziante, riflessivo e dialogico, come è il tema dell'*istruzione*²¹, trattato da Matteotti anche con riferimento a Seneca e Rousseau²².

La genesi del pensiero di Matteotti muove, dunque, dalla osservazione del «fattore sociale»²³, rivelativo dei disagi sociali²⁴, generati da leggi ingiuste e sproporzioni: «per quanto gli Stati siano impoveriti dalla guerra, vi sono sempre gruppi di privilegiati che vi trovano da mangiare sulla maggiore miseria degli altri»²⁵; ed anche da qui l'idea di democrazia con cui si deve intendere l'affermazione democratica della *res publica*²⁶, specifica e significativa dimensione – epurata del concetto di *πόλις* inteso come lotta per l'imposizione del «mio/nostro» – aperta al tema del bene comune²⁷.

Nella ricerca del giusto la democrazia è il ponte che consente il passaggio dalla «dormienza»²⁸ al moto del riscatto perché «soltanto muovendosi, agendo, mettendo in rilievo il contrasto

¹⁶ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 107.

¹⁷ G. MATTEOTTI, *Raccolta di articoli*, cit., 8.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 66.

²⁰ *Ibid.*, 39.

²¹ *Ibid.*, 227.

²² *Ibid.* Scrive Matteotti, a proposito dell'istruzione: «una volta, quand'essa mancava, se ne diceva tutto il bene possibile; ora, ch'essa comincia a diffondersi, le si attribuisce l'aumento della criminalità».

²³ *Ibid.*, 103.

²⁴ *Ibid.*, 144. Scrive Matteotti: «Da quando l'individuo viene concepito, da un padre gettato sul lastrico, o meglio alle bettole abbruttenti, dall'ultima crisi economica, e portato in grembo da una madre esausta dal lavoro e mal nutrita a quando esce alla vita, e gli mancano le cure e l'educazione degli esempi morali e degli ambienti sani, e poi la fatica stessa, o i cibi guasti e scarsi, producono intossicazioni, pellagra e deficienze cerebrali a quando la miseria continua della propria famiglia, in confronto al lusso sfacciatamente sfoggiato, gli suggerisce e a poco a poco gli impianta e rinsalda sentimenti d'invidia e odio; e i vizi dell'opulenza vanno così provocando... i delitti dell'indigenza è sempre continua e assidua, e forte, l'azione della miseria, del fattore economico, sulla tendenza al delitto. E più immediatamente, le abitudini di bisogni soddisfatti conducono colui, che domani viene a mancare di mezzi più a ciò sufficienti, a disillusioni, a esaurimenti non riparati e tanto maggiori quanto più essenziale il bisogno, a depressioni, predisponenti alla degenerazione... e più immediatamente a tensioni intime e dolorose, a scariche nervose, delittuose spesso».

²⁵ G. MATTEOTTI, *Raccolta di articoli*, cit., 66.

²⁶ CICERONE, *De re publica*, 2, 1, 2. Si veda anche ULPIANO, *Istituzioni*, D. 1, 1, 1,2.

²⁷ I. KANT, *Primi principi metafisici della dottrina del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2005, 78 ss.

²⁸ G. MATTEOTTI, *Raccolta di articoli*, cit., 65.

degli interessi...rivendicando continuamente i diritti elementari del cittadino, solo in codesto modo appariranno le ragioni evidenti della lotta...per la libertà»²⁹.

Osservando l'assetto di un ordinamento giuridico come quello allora vigente, forgiatosi in un clima fatto di restrizione del pensiero e della divulgazione di idee, Matteotti implicitamente denuncia la assenza dello *ius*, evidente vuotezza davanti a corpi di sola legalità finalizzati a «violenza sistemata, continua, organizzata, contro le cose e contro le persone»³⁰: anche da qui l'analisi profonda sul «fattore personale»³¹, tra rispetto e violenza rivolti alla persona e alla singola personalità³²: la 'scomoda'³³ figura di Matteotti opera in un clima in cui misura e pesa le distanze anche dalle proclamazioni antifasciste di facciata, contestando quel «fascismo come normalità che si atteggia ad antifascismo ma è in sostanza complicità»³⁴.

In questa direzione il fenomeno del diritto insorge come fenomeno (problema) culturale, tanto da potersi osservare, nell'insieme delle opere e delle riflessioni di Matteotti, uno spiccato senso di consapevolezza di quel che, in quegli anni, ancora non veniva problematizzato come 'diritto umano': «il lato umano, il fattore personale...si affaccia sulla scena dommatica»³⁵ e pone lo sguardo verso la prospettiva del futuro del diritto e della pena, a partire proprio da una analisi profonda delle azioni delle persone, per arrivare a forgiarsi una idea intorno al concetto di *atto*, posto al centro delle analisi, come atto giuridico quanto al diritto, come atto politico quanto alla amministrazione della 'cosa pubblica', come atto sociale quanto alle aspettative di *diritto giusto*.

Queste considerazioni, e altre, confluiranno venti anni dopo, con forte spinta assiologica, nei moventi espressivi della costituente³⁶, provenienti da una tensione a «giuridicizzare il politico»³⁷, terreno in cui Matteotti aveva speso il personale impegno pubblico denunciando procedure e metodi 'governativi' avversi al diritto e alla giustizia, rilevando che le ingiustizie in atto – ma anche quelle potenziali che avrebbero realizzato le basi per future spinte verso l'affermazione di una mera legalità formale – dovevano trovare cessazione attraverso una legislazione giusta.

²⁹ *Ibid.*, 66.

³⁰ *Ibid.*, p. 31.

³¹ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 317.

³² Cfr. R. GUARDINI, *Persona e personalità*, Brescia, Morcelliana, 2006.

³³ «Matteotti, vittima resa e restituita martire per le azioni grandiose e portentose che guardavano avanti, ha rappresentato una figura scomoda ed ingombrante perché chi sa guardare avanti sa anticipare gli avvenimenti storici, con il rischio di essere contrastato o, come nel caso di Matteotti e del suo tempo in cui la violenza dominava, eliminato». Così A. Reppucci, Convegno dal titolo 'Giacomo Matteotti dopo 100 anni', 9 luglio 2024, Teatro *Spazio Vitale*, Nettuno (Rm).

³⁴ P.P. PASOLINI, *Il fascismo degli antifascisti*, Milano, 2018, p. 1. «La denuncia del regime è chiara, inequivocabile: i regimi sono contro la democrazia e spesso sono voluti dalla forma di Stato con la quale finiscono per coincidere. Così G. Travaglini, Convegno dal titolo 'Giacomo Matteotti dopo 100 anni', 9 luglio 2024, Teatro *Spazio Vitale*, Nettuno (Rm).

³⁵ V.B. MUSCATIELLO, *La recidiva*, Torino, Giappichelli, 2008, 15.

³⁶ Uno dei costituenti, Giorgio La Pira, porrà ferma attenzione alla questione dei diritti degli oppressi, delle minoranze, della *povera gente*. Cfr. G. LA PIRA, *L'attesa della povera gente*, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1951.

³⁷ F. LANCHESTER, *Santi Romano e le ideologie giuridiche italiane nella transizione allo stato di massa*, Rivista 'Associazione Italiana dei Costituzionalisti', n. 4/2011, 2.

In quelle manifestazioni Matteotti vedeva già gli albori di un «male legale»³⁸, di un ingiusto e, non affatto scarso di studi classici – dai quali ha ricevuto gli stimoli verso la ricerca qualitativa del «valore della legge penale»³⁹ –, ha concentrato l'attenzione, soprattutto nei contenuti del lavoro sulla *recidiva*, agli *atti*, alle le azioni umane, che osserva, approfondisce e colloca affinando la sua 'arma bianca': lo studio del diritto. Focalizzando gli sforzi di studioso sul tema del *come* ci si rapporta «di fronte a chi può per la prima volta cadere»⁴⁰, e poi ripetere ancora, Matteotti lascia emergere, in una comparazione tra autori e paesi, riflessioni profonde sul rapporto tra diritto e persona, tra fatto e atto, tra individuo e personalità, tra ambito fatto/legge e la dimensione costituiva più alta di *humanitas/ius*. Si pone un problema reale davanti a Matteotti: la *persona*, come nucleo dello studio del diritto, quando e soprattutto il diritto «è stato violato, è stato negato»⁴¹.

2. Il fenomeno della ripetitività: natura umana, atto e diritto

Assume rilievo centrale il tema della 'recidiva' perché, come in ambito medico o teologico, anche in ambito giuridico il concetto di 'ricaduta' (*recidivus*, da *re-* e *cadere*) implica una riflessione, anzitutto, tra atto volontario o involontario: si tratta di evidenziare una situazione negativa per la persona, chiamata a tenersi 'in situazione'⁴² affrontando i fatti con la responsabilità degli atti: restare travolti dai fatti è un fenomeno che si presenta come possibile ma negativo; ripeterlo è indicativo del non aver fatto esperienza dell'accaduto e di se stessi.

È questo un implicito presupposto che porta Matteotti ad affermare che «la commissione di atti, la ripetizione dei medesimi, è nella natura delle cose fatto d'ogni momento, e specialmente nell'uomo»⁴³.

Con questo *incipit* Matteotti rivolge lo sguardo alla 'natura delle cose': il rinvio a questo 'naturale' è pensabile solo come riferito ai meri *fatti*, appunto, che scorrono; invece, la intuizione di nominare la 'specialità umana', consente di riferirsi alla dimensione degli *atti*: il compimento di essi è facoltà del solo essere umano, l'unico che mediante l'atto, selezionato e voluto, iscrive il senso (concettualizzato come storia) nei fatti: se così non fosse, ovvero se non vi fosse l'atto umano, la fattualità sovrasterebbe, secondo il suo 'naturale' scorrimento, appunto secondo la 'natura delle cose'. E lo scorrimento biologico è degli animali e dei vegetali, non dell'individuo che costruisce la propria storia, quella che, agli occhi di quelli che verranno dopo, rappresenterà sempre il Tribunale del mondo⁴⁴ umano.

³⁸ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 310.

³⁹ *Ibid.*, 39.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, 235.

⁴² G. PERTICONE, *Lezioni di filosofia del diritto*, II^a ed., Torino, Giappichelli, 2012, LXXII.

⁴³ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 3.

⁴⁴ G. PERTICONE, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., 35.

Anche l'espressione 'fatto d'ogni momento' che usa Matteotti è idonea a confermare questa differenza tra *atto* e *fatto*: viene alla luce, seppur implicitamente, il rapporto tra diritto e tempo, tra mondo della momentaneità naturale e mondo istituito in cui si traduce l'avverbio che usa Matteotti, 'specialmente'⁴⁵, perché, appunto, è particolarmente della persona, costitutivamente speciale «nell'uomo»⁴⁶.

Nello studio di Matteotti, tra fatto del momento e atto della persona, si coglie questa specificità dell'io, immerso in «una prima contemporaneità con tutti gli elementi dell'ambiente di ogni essere umano»⁴⁷, come le cose e i fatti che scorrono e che travolgono l'agire; ma anche, e soprattutto, in «una seconda contemporaneità»⁴⁸, quella dell'istituire le leggi mediante gli atti, dimensione in cui la persona si rapporta alle cose assumendo l'impegno delle scelte che compie, la responsabilità delle azioni, imputabili, immesse nella scelta di atti volti all'istituire oltre la fattualità animale e biologica, aperti quindi alla dimensione giuridico-esistenziale.

Il pensiero di Matteotti, infatti, porta alla luce i temi della origine costitutiva del giuridico⁴⁹, calpestata troppo spesso da una legalità mascherata da giustizia, invece solo formale, che volge a deriva, con l'abuso del potere, traducendosi in ingiustizia legale (legalizzata); e il sentiero più fertile a queste riflessioni è proprio quello del diritto penale in un clima in cui è fortemente acceso il dibattito tra i pensatori della 'pena', anche in ambito internazionale⁵⁰: mentre Matteotti pubblica il lavoro sulla recidiva, nello stesso anno in Italia viene pubblicato *'Il diritto nel mondo dello spirito'*⁵¹, opera in cui è presentato il diritto come fenomeno da inserirsi nel sistema delle «determinazioni universali della coscienza, cogliendone la genesi intima, circoscrivendone il contenuto, il significato, il valore»⁵².

Quest'opera, insieme ad altre, si annoda al pensiero di Matteotti nell'annuncio che la conoscenza del diritto non può prescindere dall'approccio problematico alla persona, approccio appunto filosofico: quella del diritto è conoscenza filosofica solo quando, «superando ogni modo di veduta analitica e formale, e collocandosi al centro del mondo che ella descrive, vede nel diritto un momento della fenomenologia dello spirito, un processo vivente della coscienza»⁵³.

È anche in un tale contesto che si colloca il pensiero di Matteotti, quasi ad anticipare quella che di lì a poco sarebbe stata «un'epoca illuminata...in cui lo spirito della libertà si estende fino al massimo grado, investendo la legislazione, senza timore di esprimere il

⁴⁵ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 3.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ B. ROMANO, *Diritto e gioco. Isonomia ed isegoria*, Torino, Giappichelli, 2022, 11.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ I. PETRONE, *Le nuove forme dello scetticismo morale e del materialismo giuridico*, in *Rivista internazionale di scienze sociali*, IV, 1896, 196-221.

⁵⁰ Si pensi, tra gli altri, a G. Radbruch (*Il concetto di azione nel suo significato per il diritto penale*, 1903. Per un approfondimento più completo su Radbruch e sul pensiero giuridico di quegli anni, in particolare riguardo la persona e la pena, cfr. anche L. AVITABILE, *Legalità e giustizia. I Feuerbach e Radbruch. Un'interpretazione con Giuliano Vassalli*, Torino, Giappichelli, 2021, 3 ss.

⁵¹ I. PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, Milano, 1910.

⁵² *Ibid.*, 3.

⁵³ *Ibid.*, 4.

pensiero»⁵⁴. È quanto Matteotti propone col suo studio sulla recidiva che, da una parte, si presenta come problematizzazione dell'istituto giuridico; dall'altra, come provocazione alla riflessione sulla centralità della persona umana e sulla qualità della libertà. Prima ancora di essere uno studio tecnico, tale quanto all'oggetto come istituto della dottrina e della scienza giuridica, esso presenta una riflessione proprio sulla ricerca della 'definizione': ha chiaro Matteotti – evidentemente anche dalle letture kantiane⁵⁵ – il 'pericolo' della risoluzione del fenomeno giuridico nel diritto positivo, soprattutto quando il problema della ricerca del fondamento del diritto è presentato soltanto come il problema delle *definizioni*; e siccome la recidiva costituisce un nucleo centrale del diritto penale in quanto si rivolge alla 'misura' della libertà, quindi alla pena, di conseguenza diviene un *a priori* la riflessione sulle ragioni del punire (il perché), oltre che sul come punire (il metodo). Qualità e modalità si tengono insieme considerando, da una parte, che «il fondamento della punibilità non si può rinvenire nelle norme positive»⁵⁶ senza uno sguardo di insieme alle intenzioni dell'interessato, a quelle del legislatore ed ai principi universali della giuridicità; dall'altra, osserva Matteotti, che «anche se la libertà fosse un fatto dimostrabile, misurarla oltrepassa la facoltà dell'uomo»⁵⁷.

Emerge chiara la questione del *metodo*, riferito alle giuste modalità del diritto nel rivolgersi alla persona, coi 'contenuti' qualitativi della normazione e con la 'misura' qualitativa in tema di libertà, versanti che colgono un nucleo centrale del giudizio, che in Matteotti si specifica implicitamente come 'giuridico' quando afferma che «il giudice ha...appreso dalla scienza moderna l'efficienza di un certo fattore sociale, miscela indeterminata di molte cose che avvengono attorno l'uomo, e che sull'uomo possono influire»⁵⁸. Torna il fattore sociale, rivelativo nel diritto della portata umanistica, attivatore di dubbi e domande sul giusto, trasformando nel giudizio il suo nucleo centrale quale è il *motivare*: esso contiene quello di movente; e, nella recidiva, diventa faticoso e profondo discutere di un ri-punire, senza il dibattito intorno al 'se' ri-punire ed al 'come' ri-punire. La recidiva, quindi, è affrontata da Matteotti come un tema al quale non ci si può avvicinare se non con gli strumenti dei classici⁵⁹: infatti nel lavoro sulla recidiva, se da una parte la ricca bibliografia è dimostrazione di approfondimento tecnico e dottrinale, dall'altra l'attenzione si concentra sul tema della condotta con tutte quelle azioni che hanno a che fare con il 'ripetere umano', coinvolgendo la persona come essere originale, portatore di una sua storia e di una sua cultura, al quale il diritto si rivolge con uno sguardo di insieme, sociologico, psicologico, umano.

Lo studio sulla recidiva di Matteotti presenta un spinta teoretica a porsi in modo trasversale tra *giudicare l'azione*, principio dogmatico, razionale ed ordinante di una parte della scuola classica, e *giudicare la persona*, come apertura filosofico-giuridica alla persona

⁵⁴ L. AVITABILE, *Legalità e giustizia. I Feuerbach e Radbruch. Un'interpretazione con Giuliano Vassalli*, cit., 107.

⁵⁵ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 296.

⁵⁶ L. AVITABILE, *Legalità e giustizia*, cit., 119.

⁵⁷ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 296.

⁵⁸ *Ibid.*, 116.

⁵⁹ G. MATTEOTTI, *Scritti giuridici*, a cura di Stefano Caretti, Pisa, Nistri-Lischi, 2003.

prima che all'azione: lo studio della persona allarga l'orizzonte giuridico con apertura ad altre discipline, in un clima in cui si cimentano la pressione del pensiero riformista del diritto penale con il tumultuoso movimento che vede opporsi scuola classica e scuola positivista⁶⁰. Matteotti è precursore di una coniugazione dialogante tra questi due ambiti del pensiero, fino ad anticipare quella propensione del diritto alla disciplina della criminologia⁶¹, immettendo nel panorama giuridico uno sguardo nuovo alla recidiva, da mera tecnica sulle assegnazioni antropologiche a dimensione giuridica in cui il nucleo diviene la valutazione della persona, l'ambiente culturale, la formazione, la sua storia personale.

È già dall'inizio dell'opera, infatti, che emerge in Matteotti la riflessione umanistica che precede lo studio tecnico di ogni istituto giuridico. Scrive Matteotti: «Nella scuola, nella famiglia, e in ogni altro aggruppamento sociale, la replicata infrazione di una norma di condotta sembra dare all'atto una fisionomia speciale: si aggrava in genere quella disapprovazione semplice che era seguita la prima volta; l'opinione, la stima altrui muta in peggio, e spesso ne sono conseguenza diretta provvedimenti, reazioni singolari, differenti. I proverbi popolari ne attestano ancora la normalità, l'ordinarietà di questo fatto, che non poteva quindi non verificarsi anche rispetto allo stato, nel diritto penale, in ogni epoca, così come in ogni epoca è stata almeno la potenzialità nell'uomo di ricadere nella violazione delle norme di legge»⁶².

Matteotti parla di 'potenzialità' rinviano a quanto è nella possibilità dell'atto umano – nucleo di formazione e selezione delle condotte rivolte al bene o al male, al giusto all'ingiusto – che si qualifica come *giuridico* in quanto a «capacità, valida volontà, manifestazione»⁶³.

Osservando l'agire della persona, gli sforzi di questa di coniugarsi con una normazione giusta, le condotte scelte tra le infinite e non-contabili possibilità di condotte, sorge un interrogativo non affatto secondario: è pensabile un essere umano che non abbia a che fare col male? In via del tutto ingenua o, meglio, pura, per così dire, insomma elementare, la risposta sarebbe affermativa, in modo da ripararsi nell'idea che un individuo sia tale, umano appunto, se non fa del male, rispettando la natura buona, biologica e spirituale del suo stesso venire «alla luce del mondo»⁶⁴. Ma qui, in chiaro, deve essere l'interrogativo sull'aver a che fare col male, sul conoscerlo; e la risposta muta radicalmente in senso opposto: la persona, appunto essere umano, che non ha a che fare/non conosce/non si compara col male, non è concepibile come 'umana', per più motivi dei quali, agli effetti speculativi della riflessione, qui ne basta uno: l'individuo che non sa del male sarebbe *determinato* e non *libero*. L'individuo che '*sta senza cadere*' sarebbe un automa; quello che, invece, promette di non ricadere, sulla convinzione di non dovere o volere ricadere, se non fosse libero di (ri)farlo/(ri)cadere, sarebbe, alla stessa stregua, un essere determinato.

⁶⁰ P. PASSANITI, *Giacomo Matteotti e la recidiva. Una nuova idea di giustizia criminale*, cit., 95.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 3.

⁶³ G. MATTEOTTI, *Nullità assoluta della sentenza penale*, in «Rivista di diritto e procedura penale», Fasc. 5-6, 1917.

⁶⁴ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, 102.

E, per di più, si può riflettere una domanda con Matteotti: il fatto di cadere, e soprattutto ricadere, può essere «considerato come qualche cosa di molto eccezionale»⁶⁵?

Di eccezionale in senso proprio, tuttavia, pare esserci ben poco se si riflette la circostanza esistenziale che la persona è sempre in movimento perché è in movimento il pensiero, l'attività creativa, propositiva.

3. La recidiva come ricaduta: male, ingiusto ed interpretazione

A dire meglio, la caduta⁶⁶, o ricaduta, ha a che fare con azioni non tanto e solo contro la legge, bensì e piuttosto contro il diritto, producendo una crepa al movimento della ricerca di senso, rottura che poi, col tempo, verrà assorbita/risolta nello svolgimento della storia di 'quel senso', di quella persona e non di un'altra. Cadere, in questa direzione, apre al tema del male che 'compare' con l'uomo⁶⁷, lasciando così intendere che solo nell'uomo, mediante la parola, il rischio dell'interpretazione e l'azione, si presenta la facoltà di aprire le alternative tra il male ed il bene, tra l'ingiusto ed il giusto: le alternative impegnano la persona nel selezionare la qualità dei contenuti dell'azione da compiere, non registrandosi in natura un fenomeno simile così come sono assenti nella biologia la sofferenza o la gioia, riferibili solo alla dimensione costitutiva dell'umano. Male e ingiusto sono dunque riferiti alla libertà del soggetto perché, se così non fosse – giova ripeterlo –, l'essere umano sarebbe un ente determinato.

Scrivono Matteotti che «gli estremi nel male e nel bene sono eccezionali tra gli uomini»⁶⁸ così chiarendo che l'assoluto bene e l'assoluto male, appunto gli estremi, si concretizzano raramente come tali nelle azioni della persona, ritenendo, per lo più e di fatto, che «la grande massa sta nel mezzo e tocca i limiti del male legale senza oltrepassarli»⁶⁹.

L'ordinamento giuridico, dall'altra parte, risponde a questa eccezionalità così come risponde alla eccezionalità del ricadere, riservando normativamente a chi ricade un trattamento diverso, speciale, appunto eccezionale; ma è concepibile, e come, che il fatto di ricadere sia assolutamente eccezionale? E qui il punto diviene profondo perché – osserva Matteotti – «il delitto è un fatto complesso, risultante di squilibri d'ogni specie e gravità, talora manifesti, talora ignoti»⁷⁰, riferiti alla peculiarità della persona e, quindi, imprescindibili da quell'esame interpretativo del rapporto atto/potenza⁷¹ nella valutazione di un fatto, impianto teorico discusso da Aristotele, ripreso dal pensiero di Matteotti, concernente la facoltà della persona che «viene alla luce del mondo con una

⁶⁵ *Ibid.*, 4.

⁶⁶ Per un approfondimento, tra ambivalenza dell'essere e necessità di esistere, tra morale personale, colpa, giudizio e autenticità dell'essere, cfr. A. CAMUS, *La caduta*, Milano, Bompiani, 1975.

⁶⁷ E. BONCINELLI, *Il male: storia naturale e sociale della sofferenza*, Milano, Il Saggiatore, 2007, 5-6.

⁶⁸ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 310.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, 311-312.

⁷¹ ARISTOTELE, *Metafisica*, IX.

tabula rasa»⁷² e ad esso si apre con le potenzialità dell'agire; un nesso, quello tra atto e potenza⁷³, portato nel dibattito filosofico fino al pensiero contemporaneo sul diritto e l'affermazione della giustizia, versanti reciprocamente integrantisi nello spiegarsi del divenire dei fenomeni, in un movimento incessante, un *processum ad infinitum*⁷⁴ che assegna senso alle azioni e all'esistenza umana attraverso la spinta verso la possibilità, verso una ricerca del diritto giusto ed uno svolgimento delle proprie potenzialità nella vita di relazione.

La ragione/causa del muovere una condotta piuttosto che un'altra, o reiterrarla, nella direzione delle alternative bene/male, giusto/ingiusto, è argomento che sollecita ad interrogarsi sul concetto di 'movente': è il movimento stesso delle idee, e del pensiero che le orienta e raccoglie, a porre la questione del *perché* ci si muove in una direzione piuttosto che in un'altra. Si tratta in chiaro della questione del male, da una parte quello legale che dà come vigente la ingiustizia ed al quale Matteotti si riferisce; e l'ancor più delicato tema, dall'altra, di un male radicato nella esistenza umana, versanti che contribuiscono a chiarire il tema della 'recidiva' che dal secolo XIX inizia ad essere trattata come argomento problematico⁷⁵, non definito o definibile in una volta, tanto da meritarsi attribuzioni varie come semplice, aggravata, specifica o generica, fino ad arrivare alle condotte definite permanenti, continuate, etc.

Un tema come il male, che sta dietro al nucleo del problema del 'ripetere', non ha assunto, non assume e non può assumere nessuna evoluzione terminologica in quanto si riferisce alla qualità della persona e della sua originalità e non ad altro; si tratta di dimensioni imprescindibili che si trovano ad essere valutate in un complesso clima di altri fattori come il contesto storico, le nuove forme visibili all'esteriorità, gli atteggiamenti imitativi e, quindi, le labilità dovute alla crescita dei condizionamenti. In ogni caso non fa più la persona la «assenza di originalità personale, la propensione a mescolarsi con la forza quantitativa di un dato momento, la straordinaria capacità di contagio, il carattere imitativo, la tendenza alla ripetizione. L'uomo dotato di tali caratteri è l'uomo della massa, a qualsiasi classe appartenga»⁷⁶. E qui possono essere riprese le espressioni di Matteotti: 'la commissione di atti, la ripetizione dei medesimi, è nella natura delle cose fatto d'ogni momento'; e, dall'altra parte, quella speculare: 'natura delle cose'.

Il discorso torna fecondo quando Matteotti si cimenta sulla ipotesi di classificazione di persone delinquenti e sulla individualizzazione penale come categoria da positivizzare. Anche questo impegno chiede una riflessione sulla prospettiva di bene o di male: «che il mondo si trovi in una condizione di male è un lamento vecchio quanto la storia»⁷⁷, ma ciò non ha mai escluso la volontà dell'individuo di estirparlo o emanciparlo. Il

⁷² G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 102.

⁷³ H. PLESSNER, *Potere e natura umana. Per un'antropologia della visione storica del mondo*, Roma, Manifestolibri, 2006, 96 ss.

⁷⁴ G. PERTICONE, *Lezioni di filosofia del diritto*, cit., 97.

⁷⁵ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 5.

⁷⁶ N. BERDJAËV, *Schiavitù e libertà dell'uomo*, Milano, Bompiani, 2010, 329.

⁷⁷ I. KANT, *La religione entro i limiti della sola ragione*, Roma-Bari, Laterza, 2004, 17.

male/ingiusto è «innato nella natura umana»⁷⁸ ma non per questa espressione può dirsi risolto nella (e giustificato dalla) contingenza, anzi: esso è e resta tale perché la contingenza stessa si risolve a sua volta nella mutevolezza della materialità, in cui tutto ciò che è materiale presenta un ‘destino negativo’. Ma la persona presenta attitudini immateriali che fanno di essa il lato della personalità, un versante che non consente di abbandonarsi ad alcun destino, tanto più a quel tipo riportato nei classici con l’espressione ‘*video meliora proboque, deteriora sequor*’ (vedo le cose migliori e le approvo, ma seguo le peggiori)⁷⁹.

Matteotti, offrendo una chiave di lettura che sembra mostrare uno spiraglio per l’uscita da questa inclinazione irrimediabile, indica al diritto una via per portarsi verso il giusto e afferma: «Manca però ancora, a raggiungere i migliori possibili risultati, un elemento, a parer mio, importantissimo: e cioè non si riuscì finora a seguire tutta la vita del condannato»⁸⁰, cioè della persona, anche in riferimento a precedenti tempi di espiazione già eseguita.

Questa considerazione lascia cogliere che da una parte può anche essere tollerato un atteggiamento ‘casistico’ di ‘polizia automatica’ che preclude ogni valutazione ulteriore, coadiuvato dal ridurre ad esecuzione la nuda lettera della legge, soprattutto ove supportata dalla parola una ed unica del despota; dall’altra parte, però, questa tolleranza non può divenire regola quando, agli effetti, manca una consapevole e pratica scienza nella ‘trattazione’ della persona e della pena: alla persona ci si rivolge, non la si tratta come un elemento tra gli elementi.

Sul punto, con Matteotti, può esser presentato il rinvio alla possibile ‘riparabilità’ quando la irreparabilità è presentata con la ‘violenza’ del fatto giudicato/imposto. Davanti a quel che viene chiamato, in procedura, «cosa giudicata»⁸¹, Matteotti pone il dubbio sulla impossibilità di impugnazione: solo nel portare alla luce l’interesse della vita di una persona, allora sarà possibile, rilevare con esattezza che sono state applicate «due pene a uno stesso fatto delittuoso»⁸² o che «un fatto che è stato dichiarato in via giudiziaria e definitiva non punibile»⁸³ possa essere riaperto alla luce di un che di ‘nuovo’⁸⁴: ciò che alla luce della stringa procedurale e normativa appare irreparabile, si trasforma e avanza a garanzia anche processuale della persona contro l’arbitrio formale

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ OVIDIO, *Metamorfosi*, VII, p. 20.

⁸⁰ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 25.

⁸¹ G. MATTEOTTI, *Nullità assoluta della sentenza penale*, cit., 25.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ G. Simmel parla di “nuovo in senso proprio”: è quel che attiene all’attività creativa solo della persona e del mondo delle persone, il mondo umano: nuovo è quel che può essere imputato, anche giuridicamente, a chi compie un atto libero, creativo di una condizione prima del tutto assente, perché nella *vita dello spirito*, “assolutamente impossibile sapere con sicurezza ... cosa penseremo o faremo nell’istante immediatamente successivo. Poiché ognuno di questi istanti è *creativo*, esso genera qualcosa che non è semplicemente una combinazione di ciò che già esiste”, bensì scoperta/intuizione di quanto ancora non è. Così in G. SIMMEL, *Frammento sulla libertà*, Roma, Armando Editore, 2009, 1-3.

dello Stato, al punto che è sempre difficile parlare di «nullità irreparabile»⁸⁵ in senso unico e perpetuo.

Questa disattenzione nel non coniugare il dato (che è, la forma) con la persona (che ancora non è ed in-formazione) svuota il giurista dell'impegno e dello sforzo nell'attività interpretativa, momento che custodisce la specificazione significativa del linguaggio e che consente alle parole di assumere la forma di un giudizio non solo tecno-legale, ma soprattutto giuridico. L'interpretazione è il nucleo che traduce quella intuizione di Matteotti sulla manchevolezza di una "scienza nella 'trattazione' della persona", di una pratica dignitosa nel rivolgersi alla persona, un processo linguistico regolato dal diritto giusto in cui «al giudice non residua solo un qualche tecnicismo normativo, ma gli è richiesto di impegnare la sua personalità e sensibilità (equità, potere discrezionale, libertà di apprezzamento)»⁸⁶, proprio al cospetto della considerazione del «fattore sociale»⁸⁷, ripreso più volte da Matteotti.

E, in un quadro così delineato, in cui il diritto è compenetrato dalla sociologia e dalla psicologia, sorge, sempre quanto alla recidiva, l'interrogativo su *perché* e *come* di un fatto si dovrebbe avere certezza o meno del suo non ripetersi? La riflessione torna centrale: la persona non è più quella di prima, è sempre nuova, quel suo bagaglio – che oggi sarebbe costituito da una 'banca dati' delle persone e della loro storia giudiziaria – non è più quello quanto alla persona ed allo sviluppo della sua personalità: del resto, parimenti, non si può negare che ogni persona muti anche biologicamente⁸⁸; allo stesso modo non va negato in assoluto che tale mutamento possa riguardare, ed anche radicalmente, la persona nella sua interiorità: lo dice chiaramente Matteotti che il giudizio è manchevole se non segue 'tutta la vita' della persona, riferendosi implicitamente ad una sorta di incapacità di giudicare integralmente una persona per quel fatto o quell'altro o quell'altro ancora 'soltanto' poiché simile a quello già in passato compiuto; ancor più nitidamente Matteotti, – nelle parti del lavoro sulla valutazione qualitativa della recidiva – pone interrogativi essenziali per la riflessione sulla persona e sul giudizio giuridico: «...chi può, con tanta facilità, distinguere nell'individuo ciò che egli porta con sé dalla nascita, e quanto dalla sua costituzione in quel momento poi conseguirà, da ciò che invece egli andrà acquistando nella vita posteriore?»⁸⁹. E, sulla scia di questo scarto riflessivo mai integralmente colmabile, Matteotti segnala che nel procedere a rispondere all'interrogativo, e quindi nell'avvicinare il giudizio, è imprescindibile il flusso esistenziale della persona che si muove tra *innato* ed *acquisito*, leggibile, appunto, come *persona* e *personalità*: «L'innato e l'acquisito si intrecciano, si confondono, e agiscono con infinita

⁸⁵ G. MATTEOTTI, *Nullità assoluta della sentenza penale*, cit., 25.

⁸⁶ S. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, Milano, Giuffrè, 1950, 122 e 141.

⁸⁷ *Ibid.*, 103.

⁸⁸ È quasi impossibile pensare che in me che sto qui a scrivere ci sia stato quel bambino di sette, otto oppure dieci anni; quel bambino non c'è più, non ci sono più quelle ossa, quelle carni, non c'è più niente. Ciononostante, nessuno può negare con matematica certezza che io sia stato quel bambino. Così come, allo stesso modo, nessuno può affermare che io sia ancora, sotto il profilo della personalità, quel bambino. La apparente banalità non si presenta affatto tale, anzi e non a caso è proprio la legislazione penale ad aver riservato una sezione speciale di tribunale ai minorenni con differenze di età e situazioni.

⁸⁹ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 102.

varietà l'uno sull'altro»⁹⁰ in una tendenza costante di «nuove divergenze, nuove opposizioni all'infinito»⁹¹.

Il tema del *giudizio*, allora, assume in Matteotti l'importanza sostanziale di coniugare una sorta di primordiale e limitato *viluppo* con il successivo e personale *sviluppo*, che è accrescimento; coniugare quindi legalità e giustizia: il giudizio diviene giuridico (giusto) e al contempo serio e rigoroso (legale) se attraversa la «trama intera della vita»⁹² della persona, risultando così «concorde con tutto l'individuo»⁹³. Il giudizio si rivolge alla persona, non si riduce – se si parla di diritto e non di tecnicismo – a produrre ingiustizie giustificabili come un errore di calcolo perché «l'ingiustizia non è un 'calcolo mal riuscito'»⁹⁴.

Dunque, accanto al problema dell'essere colpevole cammina di pari passo quello della valutazione sul tempo⁹⁵, per quanto si è (considerati) colpevoli, da dove e fino a dove: Matteotti pone la questione anche qui in modo chiaro quando parla di 'limiti nel tempo', se questo stato della persona, come la recidiva, deve essere «considerata anche quando sia passato un certo tempo tra l'una e l'altra manifestazione delittuosa, tra la liberazione della pena dell'antecedente reato e l'attuale?»⁹⁶.

4. Il giudizio: azione, persona e personalità

Affermare che taluno è colpevole implica riconoscere che il tema dell'*essere colpevole* ha subito, secondo l'analisi storica di Matteotti, varie valutazioni nella storia ed è stato il nucleo di varie teorie e non pochi problemi sotto il profilo dell'istituzione della pena: essa, a sua volta, ha subito trasformazioni e modifiche strutturali dal medioevo all'era moderna, «era inumana e diretta non alla morale e sociale natura dell'uomo»⁹⁷. E, quindi, la legislazione penale è stata trasformata «dal suo inselvaticamento e impressione di motivi di paura bestiale e di dolore corporale...in una pura limitazione della facoltà di locomozione o poco più»⁹⁸, dovendo ciò ai contesti storici in cui si misurava la relazione intersoggettiva tra signori e schiavi, tra datori e lavoratori, ambienti in cui aveva ampia incidenza anche il permanere dello stato o la minaccia di guerra.

Queste trasformazioni non seguono a sorti di un 'destino negativo', come avviene secondo l'ambiente dei fatti materiali: che un fatto sia un fatto, per di più generato da un'azione, non soddisfa che si dica 'ormai è fatto e questo è' in quanto la persona non si ferma davanti alle sterili affermazioni, capaci anche di giustificare efferati eccidi, mascherati da una legalità formale che li consente. È sempre dietro l'angolo del pensiero,

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, 103.

⁹² V.B. MUSCATIELLO, *La recidiva*, cit., 15.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ B. ROMANO, *Civiltà dei dati. Libertà giuridica e violenza*, Torino, Giappichelli, 3.

⁹⁵ V.B. MUSCATIELLO, *La recidiva*, cit., 5 e 27.

⁹⁶ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 325.

⁹⁷ *Ibid.*, 8.

⁹⁸ *Ibid.*

e senza riposo, la domanda sul giusto: essa innesca la riflessione secondo la quale ogni trasformazione/modificazione della realtà per mano della persona umana ha a che fare con atti dello spirito, perché è la dimensione ‘non materiale’ a (tras)formare l’ente vivente umano in una (e quella) persona – mai materializza in un destino fattuale – in quanto portatrice originale di una attività creativa. E nello spirituale, come senso immateriale, sorgono le riflessioni sul diritto giusto, sulla giusta pena, che hanno aperto ai principi di proporzionalità e uguaglianza; momento in cui, osserva Matteotti, «la personalità umana assunse un altissimo valore»⁹⁹, delineato anche dal forte respingimento dei processi/giudizi sommari e delle pene fisiche fini a se stesse, emergendo invece forte attenzione verso la ricerca del vero dei fatti e la natura delle persone, quanto interessa realmente a chi è impegnato nella ricerca del bene e del male¹⁰⁰, leggibili nel diritto come giusto e ingiusto.

Questa ricerca si compie mediante azioni, che traducono nuove forme, diversi metodi, orientati al rispetto e non impartiti dalla violenza delle formule: la persona e l’azione sono i componenti costitutivi della formula, non solo meri elementi che, in quanto tali, possono essere scissi e trattati scientificamente: non sono mai distanti al punto che la forma non abbia considerazione della sostanza che la pone, in quanto «l’azione stessa è una parte integrante dell’intenzione, essa la vivifica e la illumina, avvia la volontà verso i suoi fini, precisando a poco a poco e realizzando il suo ideale»¹⁰¹.

Matteotti riflette sui cambiamenti di questo nesso persona-azione, soprattutto in riferimento alla discrasia che si registra anche nei tempi attuali – quasi ne fosse stato un anticipatore – tra la singola e originale individualità, dimensione insopprimibile, e l’azione come parte essenziale dell’essere persona, quella persona e non un’altra, appunto con quella personalità. Se si considera che «l’azione del singolo essere umano è sempre ambientata nel tessuto che unisce una pluralità di individui»¹⁰², quindi lega in relazione una persona all’altra, è ancor più inconcepibile scindere il nesso tra la singola persona e la sua stessa azione: ove così fosse, cadrebbe il concetto di relazione insieme a quello di comunità, trascinandosi la figura della terzietà giuridica e quella dell’interpretazione. Questa spinta a sciogliere il nesso *io-mia azione* sembra legata ad un atteggiamento sempre più rivolto ad una deresponsabilizzazione, viatico verso la fluidità del fenomeno giuridico, depauperando il nucleo della imputabilità come condizione di dignità nel riferire un atto ad un autore.

Si chiede Matteotti «le ragioni di questo rivolgimento, quali cause determinarono questa differenza di atteggiamenti tra i moderni tempi e gli antichi? Forse che quella potenziale facoltà umana... di ricadere non era una volta, o almeno era ristretta in più angusti confini, tra pochissimi uomini sparsi tra le piccole tribù e i grandi imperi tramontati, quasi minimi segni della larga produzione attuale? O non più tosto, mentre nulla o solo di qualche grado differiva la potenzialità d’allora dall’odierna, mutarono

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ P. TORTONESE, *Il bene e il male. L’etica nel romanzo moderno*, Roma, Bulzoni, 2022, 98.

¹⁰¹ M. BLONDEL, *L’azione*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1997, 232.

¹⁰² B. ROMANO, *Dalla metropoli verso internet. Persona Libertà Diritto*, Torino, Giappichelli, 2017, 54.

invece le circostanze esteriori, le quali dapprima impedivano a quella energia latente di manifestarsi, mentre ora le lasciano libero il campo per diventare attiva e reale, e quasi anzi la favoriscono?»¹⁰³.

È il tema attuale della ‘grande apertura’, concessa in massima parte dall’avvento di internet¹⁰⁴, in un tutt’uno con la globalizzazione dei nuovi mezzi di comunicazione digitale¹⁰⁵, nello scambio immediato di informazioni e dati, idee e tendenze delle persone.

Questo mutamento, assume implicitamente Matteotti, ha una incidenza peculiare sul diritto e sui fatti che lo coinvolgono: un esempio sotto gli occhi di ogni osservatore, sociale, politico o giuridico, è quello delle nuove forme di fatti (delitti) efferati, il cui movente dell’azione risulta gravemente problematico da ricercare, spiegare e giudicare, tanto è l’alto senso di inumanità che si manifesta a seguito della modificazione della realtà dovuta al fatto compiuto. Gran parte ruota, secondo Matteotti, intorno a questo ‘mutamento delle circostanze esteriori’ – sollecitando la discussione tra interiorità ed esteriorità come dimensioni unicamente della persona umana – e quindi «riguardo alla natura degli uomini... soccorre la conferma dell’indagine di quei fatti esteriori storici»¹⁰⁶.

Ciò comporta che il giudizio, per essere giuridico, vero e giusto, non può non tener conto di tali fatti che la storia presenta e dei contesti, delle attitudini e delle possibilità nella scelta delle alternative; oltre che della legge e delle condizioni di arrivo formale di un ordinamento giuridico, che non sono calate dall’alto ma ricercate come migliorabili di momento in momento.

Indagare quei fatti, genesi dei mutamenti, considerati *esteriori* nella storia – e dai quali si traggono spesso conclusioni arrangiate sulle persone e sui fatti stessi – significa guardare sempre e con scrupolo «l’azione dell’individuo tra le azioni degli altri individui»¹⁰⁷, perché da esse muovono le modificazioni esteriori a venire nella storia.

Per chi muove nella ricerca del diritto, questa triade persona-storia-divenire è imprescindibile nello studio e nel giudizio, attività che Matteotti richiedono l’impegno di ognuno nel «compiere giorno per giorno quella più difficile ed aspra opera di preparazione, la quale non si riassume in un facile grido incomposto o in una momentanea ubriacatura, ma la vera opera rivoluzionaria... fatta di coscienza e sacrificio»¹⁰⁸.

¹⁰³ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 6.

¹⁰⁴ B. ROMANO, *Civiltà dei dati. Libertà giuridica e violenza*, cit., 3.

¹⁰⁵ Cfr. M. INNOCENZI-B. LEUCADITO-G. PETROCCO, *Il diritto tra digitale ed esistenziale*, Torino, Giappichelli, 2022.

¹⁰⁶ G. MATTEOTTI, *La recidiva*, cit., 7.

¹⁰⁷ B. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 11.

¹⁰⁸ G. MATTEOTTI, *Sul riformismo*, a cura di S. Caretti, Pisa, 1992, Nistri-Lischi, 157.